

Codice A1702A

D.D. 19 dicembre 2016, n. 1257

Azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" (TO). Permuta territoriale con riduzione della superficie.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 319 del 18.11.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "La Gorra" di ettari 702 ubicata nel territorio dei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone, zona faunistica della Provincia di Torino, a favore del Signor Michele CASALE, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 14 del 09.01.2008, di rinnovo dell'AFV "La Gorra" sino al 03.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 358 del 10.12.1998 con la quale è stata autorizzata la trasformazione parziale dell'azienda faunistico-venatoria "La Gorra" in azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Trevisana" con rilascio di concessione per ettari 155, ubicata nel territorio dei Comuni di Moncalieri e La Loggia, zona faunistica della Provincia di Torino, a favore della Signora Maria Teresa GALFIONE, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 71 del 09.03.1999 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C", con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale e quaglia, avente una superficie di ettari 46, nell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana";

vista la determinazione dirigenziale n. 265 del 04.11.2004 con la quale sono state rinnovate la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C" con facoltà di sparo, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 49 del 13.03.2006 di spostamento della suddetta zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C" con facoltà di sparo, come individuata nella planimetria agli atti, nell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana";

vista la determinazione dirigenziale n. 1108 del 27.11.2008 con la quale:

- è stato preso atto della rinuncia della concessione, da parte del concessionario Signor Michele CASALE, dell'azienda faunistico-venatoria "La Gorra" ubicata nel territorio dei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone, zona faunistica della Provincia di Torino.
- è stata autorizzata la modifica territoriale mediante esclusione di ettari 38 e inclusione di ettari 352 appartenenti alla cessata azienda faunistico-venatoria "La Gorra", per una superficie complessiva risultante dell'agri-turistico-venatoria "La Trevisana" pari ad ettari 479;
- è stata rinnovata la concessione di azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" di ettari 479, fino al 31.01.2018;
- è stata rinnovata la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo "C", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, avente una superficie di ettari 143, fino al 31.01.2018;

vista l'istanza in data 28.06.2016 prot. n. 28053/A1702A del concessionario Signora Maria Teresa GALFIONE, volta ad ottenere la permuta territoriale dell'AFV "La Trevisana", come da verbale dell'assemblea straordinaria dei consortisti in data 02.05.2016, allegato all'istanza;

vista la successiva nota del concessionario, prot. n. 33348/A1702A in data 26.07.2016, di rettifica delle superfici oggetto di permuta, erroneamente indicate entrambe pari a 38 ettari nell'istanza originale, in 46.15.00 ettari la zona da escludere e 23.97.00 ettari la zona da includere, per una superficie aziendale complessiva risultante di 456.82.00 ettari;

vista l'integrazione del concessionario prot. n. 43880/A1702A in data 24.10.2016, con la quale sono stati trasmessi:

- il verbale dell'assemblea straordinaria dei consortisti in data 10.09.2016, di approvazione della rettifica dell'indicazione delle superfici oggetto di esclusione e di inclusione;
- la contestuale riduzione della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C", con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale e quaglia, da ettari 143 ad ettari 135.50, conformemente ai limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 4 dei criteri approvati con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998;

considerato che la richiesta di permuta rispetta esigenze di maggiore sicurezza pubblica in quanto, alle risultanze della documentazione e della relazione tecnica allegate all'istanza, le superfici oggetto di esclusione sono comprese tra due strade comunali caratterizzate da un certo traffico che non consente di praticare in sicurezza l'attività venatoria condotta con cani da ferma e da seguita, mentre nell'area oggetto di inclusione non sono presenti strade particolarmente trafficate;

considerato che la richiesta di permuta rispetta i requisiti dimensionali di cui all'art. 22 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

vista la nota prot. n. 31444/A1702A in data 14.07.2016, inviata alla Città Metropolitana di Torino e all'Ambito territoriale di caccia A.T.C. TO4, concernente la pubblicazione di comunicazione di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ex artt. 15 e 16 della l.r. n. 14/2014, avvenuta sul B.U.R.P. n. 28 del 14.07.2016, per le istruzioni delle istanze di modifica territoriale;

considerato che la Città Metropolitana di Torino e l'A.T.C. TO4 non hanno fatto pervenire nessuna comunicazione in merito;

vista la nota prot. n. 33847/A1702A in data 29.07.2016 con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha invitato il concessionario a verificare, presso il competente Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte, l'eventuale assoggettabilità della permuta alla procedura di Valutazione di Incidenza, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014 e s.m.i.;

vista la nota prot. n. 44288/A1702A in data 26.10.2016 con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha comunicato al concessionario la necessità di fornire una risposta in ordine alla summenzionata assoggettabilità della permuta alla procedura di Valutazione di Incidenza e da questo ricevuta il 17.11.2016;

vista la risposta n. 0002824 del 02.12.2016 dell'"Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese" al concessionario, assunta al n. 49844/A1702A di protocollo, stessa data, dove si

ritiene che l'attività proposta non sia da assoggettare a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 40 della l.r. 19/2009 e s.m.i. qualora siano rispettate le specificazioni di seguito riportate, inerenti all'attività venatoria dell'azienda rispetto alla presenza del Sito Natura 2000 SIC/ZPS "Lanca Santa Marta" (cod. IT1110017):

- a) la rilocalizzazione dell'area di allenamento dei cani in quanto adiacente al SIC/ZPS Lanca Santa Marta (cod. IT1110017), ad una distanza non inferiore a 200 metri dal confine del Sito Natura 2000, a motivo del disturbo potenzialmente arrecabile alle specie in Direttiva Habitat presenti;
- b) prevedere misure di cautela nei confronti delle zone umide localizzate all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria quali: divieto di utilizzo di munizionamento al piombo, interventi di miglioramento ambientale con realizzazione di schermature lungo le sponde dei laghi;
- c) che l'attività venatoria venga svolta ad una distanza non inferiore ai 200 metri dai confini del SIC/ZPS;
- d) che ogni anno siano comunicate all'Ente Parco gestore del SIC/ZPS le immissioni di fauna effettuate specificando il numero degli esemplari e le specie;

viste le conseguenti integrazioni in data 06.12.2016 prot. n. 50245/A1702A e in data 13.12.2016 prot. n. 51099/A1702A predisposte dal concessionario, che recepiscono le prescrizioni di cui alla suddetta nota n. 0002824 del 02.12.2016 dell'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese" e procedono a ridelimitare la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C", per una superficie risultante di ettari 136.53.60;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario, relativa alla permuta territoriale con riduzione della superficie aziendale, mediante esclusione di ettari 46.15.00 ed inclusione di ettari 23.97.00 e per l'area delimitata nella planimetria agli atti, per una superficie complessiva aziendale risultante di ettari 456.82.00 e la contestuale riduzione della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C", con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale e quaglia, da ettari 143 ad ettari 136.53.60;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di autorizzare, per le considerazioni riportate in premessa, la permuta territoriale con riduzione della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" ubicata nei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, mediante esclusione di ettari 46.15.00 ed inclusione di ettari 23.97.00 e per l'area delimitata nella planimetria agli atti, per cui la superficie complessiva dell'azienda risulta di ettari 456.82.00, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;
- di autorizzare la riduzione territoriale e lo spostamento della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, da ettari 143 ad ettari 136.53.60, il tutto per l'area delimitata nella planimetria agli atti;
- di dare atto che il concessionario ha recepito le prescrizioni contenute nella nota n. 0002824 del 02.12.2016 dell'"Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese", riportate in premessa.

In relazione a tale modifica territoriale, che avrà efficacia dal 1 febbraio 2017, il concessionario è tenuto a ridelimitare l'area dell'azienda agri-turistico-venatoria e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 358 del 10.12.1998 e nella determinazione dirigenziale n. 71 del 09.03.1999.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Città Metropolitana di Torino e all'A.T.C. TO4.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dott. Paolo BALOCCO -